

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE NEL REGNO UNITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 2278/2022 NEL PROC. N. 14175/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA CONTRO CHINA TAIPING INSURANCE (UK) COMPANY LIMITED

L'anno duemilaventicinque addì 18 marzo, con la seguente scrittura privata

TRA

Commissario Delegato (C.F 91352270374), domiciliato per la carica in viale Aldo Moro 52, che d'ora in poi sarà denominato semplicemente quale "Commissario";

E

Avvocato Pietro Gatto nato a _____ il _____, residente in _____, esercente la professione di Avvocato in forma singola con studio in Bologna (40125), Corte Isolani 2, codice fiscale _____, Partita IVA 04450290715, che di seguito viene definita "Professionista";

PREMESSO che con decreto n. 124 del 18 marzo 2025, si è stabilito di affidare all'avvocato Pietro Gatto, l'incarico legale finalizzato all'esecuzione nel Regno Unito della Sentenza di primo grado n. 2278/2022 nel Proc. n. 14175/2020 emessa dal Tribunale di Bologna contro China Taiping Insurance (UK) Company Limited, per ottenere il recupero delle somme riconosciute dalla sentenza a favore del Commissario Delegato.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente affida al professionista, che sottoscrivendo il presente disciplinare dichiara di accettare l'incarico legale finalizzato all'esecuzione nel Regno Unito della Sentenza di primo grado n. 2278/2022 nel Proc. n. 14175/2020 emessa dal Tribunale di Bologna contro China Taiping Insurance (UK) Company Limited, per ottenere il recupero delle somme riconosciute dalla sentenza a favore del Commissario Delegato, inerente nello specifico:

- prima fase: attività di supporto al Commissario Delegato e all'Avvocatura dello Stato per il conseguimento dell'attestato di esecutività di cui all'art. 53 reg. UE/1215/2012 della citata sentenza da parte del Tribunale di Bologna, cui seguiranno le trattative stragiudiziali con China Taiping Insurance (UK) Company Limited, avente sede in Gran Bretagna, al fine di ottenere un adempimento spontaneo da parte della stessa;

- seconda fase: opzione da attivarsi su richiesta scritta dell'Ente al professionista in caso di esito infruttuoso delle trattative stragiudiziali di cui alla prima fase, ed ha ad oggetto la redazione e la notifica a China Taiping Insurance (UK) Company Limited della Statutory Demand, atto prodromico all'instaurazione del procedimento di insolvenza.

Articolo 2 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

L'attività verrà svolta in due fasi aventi ad oggetto le attività specificate al punto che precede, la seconda delle quali è meramente eventuale ed opzionale.

Il professionista eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il disciplinare di incarico sottoscritto, con estraneità all'apparato amministrativo dell'Ente, condizione che dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.

Il professionista ha come referente interno all'Amministrazione per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con le finalità del servizio di cui trattasi la Dott.ssa Claudia Balboni, dirigente giuridico-amministrativo del Commissario Delegato, e il gruppo di lavoro Affari Legali in seno all'Agenzia regionale ricostruzioni.

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con l'incarico in oggetto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire al Commissario delegato, ove il caso ricorra, la comunicazione delle modifiche allo stato descritto.

Articolo 3 - DURATA DELL'INCARICO

L'attività ha inizio dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre 2025, con possibilità di estensione fino al 30 aprile 2026 in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza, fermo restando gli importi di cui all'articolo seguente;

Articolo 4 – COMPENSO E PAGAMENTI

L'importo del compenso dovuto al professionista incaricato è definito come segue:

prima fase: € 3.000,00 per onorari, più € 450,00 per spese generali (15%), € 138,00 per oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%) ed € 789,36 per I.V.A. (22%), per un importo complessivo di € 4.377,36, previa presentazione di una relazione del professionista sulle attività svolte;

seconda fase: in caso di esercizio dell'opzione sopra citata, attivabile su richiesta scritta dell'Ente al professionista, € 3.000,00 per il compenso, più € 450,00 per spese generali (15%), € 138,00 per oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%) ed € 789,36 per I.V.A. al 22% più € 300,00 per spese di notifica della Statutory Demand, quale importo massimo riconoscibile al professionista, da documentare, per un importo complessivo dell'opzione pari ad € 4.677,36, previa presentazione di una relazione del professionista sulle attività svolte;

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altra spesa.

Gli importi di cui alle due fasi sopra citate sono da liquidarsi in due soluzioni, al termine della rispettiva fase (presuntivamente entro il 30/06/2025 o comunque al momento di ultimazione delle stesse per la fase 1 ed entro il 30/11/2025 o comunque al momento di ultimazione delle stesse per la fase 2), a seguito di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità delle prestazioni da parte del referente della struttura commissariale.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale ed all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica da emettere a richiesta della stazione appaltante a conclusione positiva degli accertamenti di cui sopra.

Il corrispettivo, dovuto dal Commissario Delegato al professionista, sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dal professionista, ai sensi dell'art. 3 della Legge

n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura contenente tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - CIG B6003E5A20 - e intestate a:

Commissario delegato art.1 D.l. 74/2012 - Viale Aldo Moro 52 – 40127 Bologna C.F. 91352270374

ed inviate al Codice Univoco Ufficio K1LUHC.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Ai sensi e per gli effetti dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di contratto con importo inferiore ad € 40.000,00, l'imposta di bollo non è dovuta.

ART.5 –SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico del professionista incaricato.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso.

Ogni eventuale spesa connessa all'espletamento dell'incarico si intende già ricompresa nel corrispettivo e non costituisce oneri aggiuntivi a carico del Commissario Delegato.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 81/2008.

Il professionista, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara:

che non sussistono al riguardo le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

di ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative e di osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento dell'incarico oggetto del presente affidamento;

di osservare tutti gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" della Regione Emilia-Romagna applicato alle attività del Commissario delegato e norme atte a contrastare;

di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso l'ente e verso gli utenti interessati dal servizio svolto per conto dell'ente;

di comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitti d'interesse con le attività del Commissario delegato;

di impegnarsi a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni concernenti le attività del Commissario delegato, che il professionista potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell'incarico;

La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute.

Articolo 7 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'attività del professionista è subordinata alla verifica dei risultati raggiunti nello svolgimento dell'incarico, che sarà operata dal DEC. È facoltà dell'ente di procedere alla risoluzione anticipata nel caso in cui le verifiche dei risultati diano luogo all'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, l'ente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto avvalendosi della clausola

risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

qualora sia accertato il venir meno, in capo al professionista, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli Artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

in caso di condanna in primo grado del professionista per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/1990.

Il professionista è tenuto a comunicare all'ente la sopravvenienza delle situazioni di cui sopra.

Il Commissario al sopraggiungere di eventi imprevisi o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto, senza applicazione di alcuna penale.

ART. 8- MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con il professionista richiede la forma scritta, a pena di nullità.

Il professionista non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente procedura.

ART. 9 - RECESSO UNILATERALE

È facoltà del Commissario delegato recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al professionista un indennizzo relativo alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità.

Art. 10 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il titolare del trattamento è il Commissario delegato.

Il professionista è titolare autonomo del trattamento dei dati inerenti il servizio di cui all'oggetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ss.mm.ii.;

Articolo 11- CONTROVERSIE

Si fa riferimento al Codice Civile.

Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme generali e regolamentari vigenti in materia.

Il presente disciplinare di incarico è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Verrà stipulato ai sensi dell'art.18 comma 3 del D.lgs. 36/2023 mediante scrittura privata, a seguito dell'affidamento. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle

disposizioni del Codice civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Il Commissario Delegato

firmato digitalmente

Il professionista

firmato digitalmente